



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 954, commi 1 e 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno e che i criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa;
- VISTO l'articolo 2224 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che l'ammissione alle rafferme è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste, fino al 2033, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583 e, a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall'articolo 798-*bis* del medesimo Codice;
- VISTO l'articolo 696-*bis*, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata si distinguono in volontari in ferma prefissata iniziale e volontari in ferma prefissata triennale e che ciascuna delle ferme ha durata pari a tre anni;
- VISTO l'articolo 697 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che possano partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: età non superiore a ventiquattro anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado, idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
- VISTO l'articolo 698 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa siano disciplinate le modalità per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 7 dicembre 2022, recante «Modalità per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare», pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2022;
- VISTO l'articolo 798-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare tra ufficiali, sottufficiali e volontari;
- VISTO l'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente

determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

- VISTO l'articolo 815 del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTI gli articoli 89, comma 1, lettere *p*), numero 5), e *q*), e 95, comma 1, lettera *h*), numero 1, del regolamento, recanti, rispettivamente, le competenze del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in materia di reclutamento e di selezione del personale militare;
- VISTI gli articoli 114 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, e 21 del decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 marzo 2013, che stabiliscono le competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO l'articolo 1041 del regolamento, che individua i procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini di conclusione;
- VISTO l'articolo 577 del regolamento, il quale prevede che l'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO l'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, il quale elenca le categorie di cittadini che, nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli;
- VISTO l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che, nell'abolire i titoli preferenziali relativi all'età nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevede che, a parità di punteggi, sia preferito il candidato più giovane di età;
- RAVVISATA l'esigenza di disciplinare i criteri e le modalità di ammissione alla rafferma dei volontari in ferma prefissata iniziale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevedendo procedure di selezione che rispondano alle specifiche esigenze di impiego delle singole Forze armate;

D E C R E T A

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare alla rafferma della durata di un anno, di cui all'articolo 954, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare.

Art. 2

Programmazione delle rafferme

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Stati maggiori di Forza armata comunicano alla Direzione generale per il personale militare il numero dei volontari in ferma prefissata iniziale da ammettere, a domanda, alla rafferma della durata di un anno.

2. Il numero di volontari di cui al comma 1 è determinato nell'ambito del piano dei reclutamenti autorizzato dallo Stato maggiore della difesa per l'anno di riferimento e nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

- a) per l'Esercito italiano, la Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare, fino all'anno 2033, dal decreto di cui all'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare e, a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), del medesimo Codice;
- b) per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 815, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla rafferma

1. Possono presentare domanda per l'ammissione alla rafferma i volontari in ferma prefissata iniziale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità fisio-psico-attitudinale di cui all'articolo 697, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare;
- b) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- c) non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
- e) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- f) non essere stati sospesi dal servizio nel corso della ferma;
- g) non aver riportato un giudizio di non idoneità ai corsi formativi previsti da ciascuna Forza armata per la ferma prefissata iniziale.

2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di ammissione alla rafferma.

Art. 4

Titoli valutabili per l'ammissione alla rafferma

1. I titoli valutabili per l'ammissione alla rafferma e i relativi punteggi sono previsti con decreto direttoriale della Direzione generale per il personale militare, sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata.

2. Tra i titoli valutabili, di cui al comma 1, debbono comunque essere previsti:

- a) rendimento in servizio;
- b) giorni di servizio effettivamente prestato, nei quali sono computati anche i giorni trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura a cagione di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio;
- c) impiego in operazioni nazionali e internazionali;
- d) onorificenze, ricompense e benemerienze;
- e) aver presentato domanda di partecipazione ai concorsi per l'arruolamento in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, in servizio da almeno ventiquattro mesi, della stessa Forza armata per la quale viene presentata la domanda di rafferma;

f) aver subito ferite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale ovvero all'estero, che abbiano comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni.

3. Le sanzioni disciplinari inflitte comportano detrazioni dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli nella misura stabilita dal decreto direttoriale di cui al comma 1.

Art. 5

Domanda di ammissione alla rafferma

1. La domanda di ammissione alla rafferma, corredata dell'estratto della documentazione di servizio contenente l'attestazione dei titoli posseduti dall'aspirante, secondo il modello predisposto dalla Direzione generale per il personale militare, deve essere presentata presso il reparto ovvero il comando di appartenenza al termine del trentatreesimo mese di servizio e deve pervenire alla Direzione generale per il personale militare non oltre il termine del trentaquattresimo mese di servizio.

Art. 6

Graduatorie

1. La Direzione generale per il personale militare redige, per ciascuna Forza armata, la graduatoria degli aspiranti alla rafferma sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. A parità di punteggio è data preferenza agli aspiranti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e, in caso di ulteriore parità, all'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. La Direzione generale per il personale militare, in relazione al numero di rafferme autorizzate per ciascuna Forza armata, provvede a ripianare i posti eventualmente non coperti entro la data di scadenza della ferma.

4. Gli aspiranti che sono in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, se utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 1, sono ammessi alla rafferma con riserva.

Roma, li **21 MAR 2023**

IL MINISTRO
